

Procedura di consultazione

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Questionario della Commissione del Consiglio nazionale sull'iniziativa Allgöwer «Statuto dei Semicantoni»

Data limite: 29 febbraio 1980

Dipartimento federale dell'economia pubblica

Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione

Data limite: 15 marzo 1980

19 novembre 1979

Cancelleria federale

Ritiro dell'iniziativa popolare «contro i rumori stradali»

Con lettera del 24 ottobre 1979, i promotori dell'iniziativa popolare, depositata il 10 novembre 1975 «contro i rumori stradali» (FF 1975 II 2048) hanno comunicato al Consiglio federale che, prevalendosi della pertinente clausola, hanno deciso di ritirare l'iniziativa.

Tutti i membri a ciò autorizzati si sono pronunciati per il ritiro.

Stante questa valida dichiarazione, il Consiglio federale costata che non occorre più organizzare una votazione sull'iniziativa popolare «contro i rumori stradali».

13 novembre 1979

Cancelleria federale

Iniziativa popolare «per il prolungamento delle vacanze pagate» (Iniziativa sulle vacanze)

Riuscita della domanda

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾ sui diritti politici;

visto il rapporto dell'Ufficio federale di statistica sulla verificaione delle liste di firme, depositate l'8 ottobre 1979, a sostegno dell'iniziativa popolare «per il prolungamento delle vacanze pagate» (Iniziativa sulle vacanze),

decide:

1. La domanda d'iniziativa popolare «per il prolungamento delle vacanze pagate» (Iniziativa sulle vacanze)²⁾ (Inserimento di un articolo 34^{octies} nella Costituzione federale), presentata in forma di progetto elaborato, è riuscita, avendo essa raccolto le 100 000 firme valide richieste nell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 126 257 firme, 122 888 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel *Foglio federale* e comunicata all'Unione sindacale svizzera, segreteria: signor J. Clivaz, casella postale 64, 3000 Berna 23.

8 novembre 1979

Cancelleria federale svizzera

Il cancelliere della Confederazione, Huber

¹⁾ RS 161.1

²⁾ FF 1978 II 906

**Iniziativa popolare «per il prolungamento delle vacanze pagate»
(Iniziativa sulle vacanze)**

Firme per Cantone

Cantoni	Firme	
	valide	nulle
Zurigo	21 243	191
Berna	25 867	1254
Lucerna	3 374	285
Uri	233	5
Svitto	925	9
Obvaldo	187	—
Nidvaldo	601	1
Glarona	665	5
Zugo	1 224	11
Friburgo	2 140	26
Soletta	4 632	90
Basilea Città	6 892	39
Basilea Campagna	4 461	601
Sciaffusa	2 387	8
Appenzello Esterno	215	5
Appenzello Interno	9	—
San Gallo	3 711	33
Grigioni	2 611	33
Argovia	12 108	183
Turgovia	2 100	42
Ticino	4 113	101
Vaud	7 050	147
Vallese	3 143	112
Neuchâtel	6 123	72
Ginevra	4 307	78
Giura	2 567	38
Svizzera	122 888	3369

Iniziativa popolare «per il prolungamento delle vacanze pagate» (Iniziativa sulle vacanze)

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34^{octies} (nuovo)

¹ Ogni lavoratore, vincolato da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, ha diritto a vacanze pagate della durata annua minima di:

4 settimane, sino all'anno civile compreso in cui compie il 39° anno di età;

5 settimane, dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 40° anno di età; questo diritto vale anche per i giovani lavoratori e apprendisti sino all'anno civile compreso in cui compiono il 20° anno di età.

² Sono riservati i disciplinamenti cantonali più favorevoli al lavoratore.

Disposizione transitoria

Le norme dell'articolo 34^{octies} s'applicano in tutti i campi del lavoro dall'inizio dell'anno civile seguente l'accettazione di questa disposizione costituzionale. Alla stessa data cessano d'essere in vigore le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le vacanze pagate, nella misura in cui siano contrarie al presente articolo.

Iniziativa popolare «contro l'abuso del segreto bancario e la potenza delle banche»

(Iniziativa sulle banche)

Riuscita della domanda

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾ sui diritti politici;

visto il rapporto dell'Ufficio federale di statistica sulla verificaione delle liste di firme, depositate l'8 ottobre 1979, a sostegno dell'iniziativa popolare «contro l'abuso del segreto bancario e la potenza delle banche» (Iniziativa sulle banche),

decide:

1. La domanda d'iniziativa popolare «contro l'abuso del segreto bancario e la potenza delle banche» (Iniziativa sulle banche)²⁾ (Inserimento dei nuovi cpv. 3 a 6 nell'art. 31^{quater} della Costituzione federale), presentata in forma di progetto elaborato, è riuscita, avendo essa raccolto le 100 000 firme valide richieste nell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 124 492 firme, 121 882 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel *Foglio federale* e comunicata al Partito socialista svizzero, segreteria: signor Rudolf H. Strahm, casella postale 4084, 3001 Berna.

8 novembre 1979

Cancelleria federale svizzera

Il cancelliere della Confederazione, Huber

¹⁾ RS 161.1

²⁾ FF 1978 II 908

**Iniziativa popolare
«contro l'abuso del segreto bancario e la potenza delle banche»
(Iniziativa sulle banche)**

Firme per Cantone

Cantoni	Firme	
	valide	nulle
Zurigo	20 459	204
Berna	27 249	1077
Lucerna	2 742	46
Uri	218	4
Svitto	1 768	4
Sopraselva	263	—
Sottoselva	675	—
Glarona	696	2
Zugo	1 039	5
Friburgo	1 985	25
Soletta	4 547	165
Basilea Città	7 543	—
Basilea Campagna	3 491	646
Sciaffusa	2 191	8
Appenzello Esterno	267	2
Appenzello Interno	13	—
San Gallo	3 637	22
Grigioni	2 096	20
Argovia	12 191	89
Turgovia	2 104	12
Ticino	3 152	19
Vaud	9 864	97
Vallese	2 142	55
Neuchâtel	5 483	22
Ginevra	4 344	34
Giura	1 723	52
Svizzera	121 882	2610

Iniziativa popolare
«contro l'abuso del segreto bancario e la potenza delle banche»
(Iniziativa sulle banche)

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 31^{quater} cpv. 3-6 (nuovi)

- ³ a. Le banche, le società finanziarie, gli istituti e le altre persone che, per mestiere, accettano, amministrano o alienano patrimoni di terzi sono tenuti a informare le autorità e i tribunali in materia fiscale e penale. Il segreto d'ufficio di tali autorità e tribunali è garantito.
 - b. L'obbligo d'informare cessa nella misura in cui i redditi presumibili siano, secondo la debita concezione dell'autorità fiscale, attestati da certificati di salario e sempreché i patrimoni sottoposti all'imposta preventiva non superino il limite stabilito dalla legge. La legislazione prevede disposizioni per garantire e strutturare razionalmente l'obbligo di informare ed evitarne le elusioni.
 - c. La legislazione disciplina inoltre la garanzia del segreto bancario.
 - d. La legislazione disciplina il principio dell'assistenza nelle procedure penali all'estero, anche nel caso di reati in materia fiscale e valutaria. Sono riservati la sicurezza e i diritti di sovranità della Svizzera, la protezione dell'individuo da persecuzioni politiche o razziali, come anche gravi lacune nella procedura all'estero e la reciprocità.
- ⁴ a. Le banche e le società finanziarie pubblicano, oltre ai bilanci ordinari, anche conti annuali consolidati, badando a rendere note tutte le valutazioni che conducono alla formazione o allo scioglimento di riserve. Esse pubblicano le loro partecipazioni attive e passive, il valore dei patrimoni di clienti e di quelli fiduciari, amministrati e depositati, e rendono noti i mandati esercitati in consigli di amministrazione nonché i diritti di voto inerenti ad averi depositati.
 - b. La Banca nazionale e la Commissione delle banche presentano annualmente un rapporto al Parlamento su la situazione e l'evoluzione delle banche e delle società finanziarie.
- ⁵ La legislazione prevede disposizioni per limitare l'interconnessione tra banche e altre imprese.
- ⁶ La legislazione disciplina l'obbligo assicurativo delle banche per i depositi, nella misura in cui non vi sia garanzia dello Stato.

Disposizioni transitorie

Sono abrogate le disposizioni federali contrarie all'obbligo d'informare le autorità.

Le disposizioni sull'obbligo d'informare delle banche non sono applicabili al perseguimento di infrazioni contro prescrizioni fiscali commesse prima dell'entrata in vigore del presente articolo costituzionale.

Iniziativa popolare «contro la svendita del territorio»

Riuscita della domanda

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾ sui diritti politici;

visto il rapporto dell'Ufficio federale di statistica sulla verificaione delle liste di firme, depositate il 26 ottobre 1979, a sostegno dell'iniziativa popolare «contro la svendita del territorio»,

decide:

1. La domanda d'iniziativa popolare «contro la svendita del territorio»²⁾ (Inserimento di un articolo 22^{quinquies} nella Costituzione federale), presentata in forma di progetto elaborato, è riuscita, avendo essa raccolto le 100 000 firme valide richieste nell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 109 281 firme, 108 210 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel *Foglio federale* e comunicata all'Azione nazionale, signor Valentin Oehen, consigliere nazionale, casella postale 9, 3028 Spiegel.

8 novembre 1979

Cancelleria federale svizzera

Il cancelliere della Confederazione, Huber

¹⁾ RS 161.1

²⁾ FF 1978 II 1341

Iniziativa popolare «contro la svendita del territorio»

Firme per Cantone

Cantoni	Firme	
	valide	nulle
Zurigo	25 640	198
Berna	32 141	486
Lucerna	4 219	34
Uri	109	—
Svitto	1 571	4
Obvaldo	66	—
Nidvaldo	59	2
Glarona	52	—
Zugo	2 053	10
Friburgo	516	23
Soletta	1 366	9
Basilea Città	10 778	8
Basilea Campagna	2 880	47
Sciaffusa	1 443	5
Appenzello Esterno	548	7
Appenzello Interno	6	1
San Gallo	5 004	27
Grigioni	855	6
Argovia	8 503	45
Turgovia	2 107	22
Ticino	842	1
Vaud	1 516	89
Vallese	80	11
Neuchâtel	5 577	25
Ginevra	273	11
Giura	6	—
Svizzera	108 210	1071

Iniziativa popolare «contro la svendita del territorio»

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 22^{quinquies} (nuovo)

¹ La proprietà fondiaria o altri diritti che conferiscono una posizione analoga a quella di proprietario fondiario possono di massima essere acquisiti solo da:

- a. persone fisiche che hanno il diritto di prendere domicilio in Svizzera;
- b. persone giuridiche o società con capacità patrimoniale ma senza personalità giuridica, sempre che il loro capitale sociale e di terzi si trovi per almeno il 75 per cento nelle mani di persone con domicilio e sede in Svizzera.

² a. È eccezzuata da questa regolamentazione la proprietà fondiaria necessaria per la tutela di interessi pubblici o di utilità pubblica o basilare per un'azienda di produzione o di prestazione di servizi.

b. In singoli casi, la Confederazione può per altro rilasciare autorizzazioni eccezionali per tutelare interessi d'importanza nazionale.

³ Le traslazioni di proprietà fondiaria in virtù delle eccezioni giusta il numero 2 devono essere pubblicate. Devono essere previste possibilità d'opposizione.

⁴ La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione e ne sorveglia l'applicazione.

Disposizione transitoria

La nuova regolamentazione lascia intatti gli attuali rapporti di proprietà.

Risoluzione sui divieti di sorpasso sulla nazionale N 4

del 12 ottobre 1979

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 84 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 maggio 1963 ¹⁾ sulla segnaletica stradale,

risolve:

Art. 1

Sulla strada nazionale N 4, tra gli svincoli di Benken e Uhwiesen, vi sono i seguenti divieti di sorpasso:

Senso nord-sud:

– km 91,100 (Ponte di Mühlebachobel) - km 90,330;

Senso sud-nord:

– km 89,850 - km 90,730 (sottopasso Dachsen).

Art. 2

La presente risoluzione è ricorribile innanzi al Consiglio federale, giusta l'articolo 72 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1968 ²⁾ sulla procedura amministrativa.

Art. 3

La presente risoluzione entrerà in vigore non appena saranno apposti i corrispondenti segnali.

27 novembre 1979

Dipartimento federale dell'interno:
Hürlimann

¹⁾ RS 741.21

²⁾ RS 172.021

Proventi dell'Amministrazione delle dogane

(in migliaia di franchi)

Mese	Dazi	Altri introiti	Totale 1979	Totale 1978	Differenza 1979	
					in più	in meno
Gennaio	215 158	48 281	263 439	276 288		12 849
Febbraio	238 180	74 277	312 457	273 568	38 889	
Marzo	240 166	86 989	327 155	311 552	15 603	
Aprile	228 849	98 054	326 903	307 922	18 981	
Maggio	277 686	60 494	338 180	313 673	24 507	
Giugno	268 283	66 973	335 256	343 358		8 102
Luglio	253 149	53 806	306 955	343 802		36 847
Agosto	264 718	46 311	311 029	311 898		869
Settembre	250 195	37 427	287 622	295 666		8 044
Ottobre	289 708	66 993	356 701	330 740	25 961	
Novembre						
Dicembre						
1979 Gen./Ott.	2 526 091	639 606	3 165 697	—	57 230	—
1978 Gen./Ott.	2 528 387	580 080	—	3 108 467	—	—

Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	47
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.11.1979
Date	
Data	
Seite	697-709
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 018

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.